



Decreto Dirigenziale n. 39 del 20/11/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CAVA DI CALCARE ALLA LOCALITA' SANTANGIOLILLO IN COMUNE DI GIOIA SANNITICA (CE) DI IANNOTTA STELIO - ORDINE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' (ART.26, COMMA 3, L.R. N.54/1985 S.M.I.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17 e dalla L.R. 27/01/2012, n. 1, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. che, per effetto dell'art. 11 dell'O.M. 3100/2000, il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque in Campania ha predisposto ed approvato, nel 2003, il *"Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse"*;
- d. che, per effetto dell'art. 33 della L.R. 30/01/2008, n.1, le competenze relative al predetto Piano di recupero ambientale per la provincia di Caserta sono state trasferite all'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (A.R.Ca.Di.S.).

PREMESSO ALTRESI':

- a. che la ditta individuale IANNOTTA Stelio è stata esercente di attività estrattiva presso la cava di calcare sita alla località Santangiolillo nel comune di Gioia Sannitica (CE);
- b. che, con decreto dirigenziale n.941 del 03.02.1997, il Genio Civile di Caserta ha qualificato la cava in epigrafe "dismessa" rigettando l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva presentata dalla ditta ai sensi dell'art.36 della L.R. n.54/1985 s.m.i.;
- c. che con l'entrata in vigore, nell'anno 2003, del richiamato *"Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse"*, le attività di recupero del sito estrattivo *de quo* sono disciplinate da tale strumento normativo e rientrano, dall'anno 2008, nelle competenze della richiamata Agenzia.

CONSIDERATO:

- a. che, in data 13 novembre 2015, personale dello scrivente Ufficio ha svolto, congiuntamente al Corpo Forestale dello Stato, sopralluogo accertativo di eventuali attività in corso presso il sito di cava in oggetto;
- b. che al momento dell'accertamento erano in atto attività di scavo di materiale calcareo, contestualmente caricato su autocarri per essere commercializzato, nonché era in funzione l'impianto di frantumazione ubicato all'interno dell'area di cava;
- c. che, a seguito di esplicita richiesta del personale di controllo in merito al provvedimento che autorizzasse tali attività estrattive, il rappresentante della Ditta ha consegnato il *"Provvedimento finale di conclusione del procedimento da parte dell'amministrazione indicente (ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i.)"* Prot. n.7151 del 24.10.2014, rilasciato dal Comune di Gioia Sannitica (CE) all'esito di conferenza di servizi indetta dal medesimo Ente Locale;
- d. che il predetto Provvedimento n.7151/2014 si riferisce all'istanza acquisita al protocollo comunale n.4587 del 30.05.2011 presentata dalla ditta in epigrafe per richiedere l'attivazione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., volta all'approvazione del progetto relativo alla ricomposizione ambientale del sito di cava calcarea dismessa ubicata alla località Santangiolillo;
- e. che, in riferimento al citato Provvedimento n.7151 del 24.10.2014, la ditta ha esibito nel corso del sopralluogo anche la nota del 01.12.2014, indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gioia Sannitica, con la quale ha comunicato l'inizio dei lavori nella medesima data del 01.12.2014.

RILEVATO:

- a. che le attività accertate in sede di sopralluogo consistono in scavi di materiale calcareo, definito di seconda categoria ai sensi dell'art.2 del R.D. 29/07/1927, n.1443, e perciò si configurano come attività estrattive, in Regione Campania disciplinate dalla richiamata L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i.;
- b. che all'atto dell'accertamento del 13 novembre 2015 è stato verificato, altresì, che era in funzione anche l'impianto di frantumazione presente all'interno dell'area di cava, circostanza che configura il predetto impianto come pertinenza di cava, ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. n.54/1985 s.m.i., ed, in quanto tale, può essere messo in esercizio soltanto in presenza di regolare e vigente autorizzazione estrattiva di cui alle vigenti norme di settore;
- c. che l'atto esibito in sede di sopralluogo, consistente nel richiamato Provvedimento finale n.7151 del 24.10.2014 rilasciato dal Responsabile del Comune di Gioia Sannitica (CE) ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i., in virtù del quale la ditta stava eseguendo le accertate attività estrattive, è provvedimento amministrativo invalido ed inefficace (Capo IV-bis, L. n.241/1990 s.m.i.) ai fini dell'autorizzazione delle medesime attività poiché rilasciato da Autorità non competente ed ai sensi di norma non disciplinante la materia estrattiva;
- d. che, per tutto quanto sopra, le accertate attività di scavo del materiale calcareo, così come quelle relative all'impianto di frantumazione, sono da ritenersi abusive in quanto avvenivano in assenza di idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall'Autorità competente in materia di attività estrattive ai sensi della vigente normativa di settore.

RITENUTO:

- a. che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art.26, comma 3, della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. in virtù del quale *"in ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si tratta di lavori abusivi"*;
- b. che, altresì, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.28, comma 1, della medesima L.R. n.54/1985 s.m.i. in virtù del quale *"chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente"*;
- c. che, a tal fine, si provvederà con separato atto a comminare alla ditta esecutrice dei lavori abusivi la sanzione amministrativa prevista del richiamato disposto dell'art.28 comma 1;

VISTO:

- a. il DPR. n. 128 del 09/08/1959
- b. la L.R. 54 del 13/12/1985 s.m.i.
- c. il D.LGS. n.624 del 25/11/1996
- d. il D.LGS. n.165 del 30/03/2001
- e. le N.d.A. del P.R.A.E.
- f. la L.R. 15 del 11/08/2005
- g. la L.R. 1 del 30/01/2008

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP. 2015.0007531 del 19.11.2015 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di **ORDINARE**, ai sensi dell'art.26 comma 3 della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i., la **sospensione *ad horas*** di qualsiasi attività, comprese quelle all'impianto di frantumazione, all'interno della cava dismessa di calcare sita alla località Santangiolillo del Comune di Gioia Sannitica (CE), esercita dalla ditta individuale IANNOTTA Stelio, residente in Gioia Sannitica (CE) alla Via Auduni, n.90;
2. di **precisare** che il presente provvedimento di **sospensione *ad horas*** di qualsiasi attività presso la cava in epigrafe conferma e ratifica quanto disposto dal Responsabile P.O. "*Attività Estrattive – Vigilanza Mineraria – PRAE*" del Genio Civile di Caserta in sede di sopralluogo del 13 novembre 2015;
3. con separato provvedimento sarà comminata alla ditta esecutrice dei lavori abusivi la sanzione amministrativa di cui all'art.28, comma 1, della citata L.R. n.54/1985 s.m.i.;
4. il presente decreto viene trasmesso in via telematica:
 - 4.1. al Comune di Gioia Sannitica (CE) per conoscenza, competenza e per notifica al signor IANNOTTA Stelio – in qualità di titolare della cava – residente in Via Auduni, n.90 nel medesimo Comune di Gioia Sannitica;
 - 4.2. alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
 - 4.3. alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia;
 - 4.4. al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;
 - 4.5. al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta, per conoscenza e competenza;
 - 4.6. al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta, per conoscenza e competenza
 - 4.7. alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE), per conoscenza e competenza;
5. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
6. per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento si dispone la pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo